



Comune di Livorno
Dipartimento Servizi al Cittadino
Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie
Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo

SCHEMA TIPO - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA “PROMOZIONE DI PERCORSI INTEGRATI NEGLI AMBITI DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE POLITICHE ABITATIVE CASA/SOCIALE: SPERIMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE SOCIALI PER LA CASA” D.G.R. 1613/2024

Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,

Tra

COMUNE DI LIVORNO, - C.F. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art 49 dello Statuto Comunale, dal Dirigente del Settore nato/a a il e domiciliato/a per la carica dove sopra, la quale interviene in esecuzione dell’ordinanza sindacale n.

E

Nome Ente del Terzo Settore - C.F. e P.I. _____ con sede in piazza/via _____ n. _____ C.A.P. _____ città _____ - prov.- (_____) legalmente rappresentato da _____ nato/a a _____ Stato _____ il _____ / _____ / _____ C.F. _____ e domiciliato/a per la carica ove sopra la quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere munita/o dei poteri necessari per la stipula del presente atto;

OPPURE in caso di partecipazione in raggruppamento come ATS

Gli Enti del Terzo settore così raggruppati ai fini della presente coprogettazione:

Nome Ente del Terzo Settore - C.F. e P.I. _____ con sede in piazza/via _____ n. _____ C.A.P. _____ città _____ - prov.- (_____) quale **soggetto capofila dell’ATS** come da atto a cura del _____ n. _____ del _____ / _____ / _____, legalmente rappresentato da _____ nato/a a _____ Stato _____ il _____ / _____ / _____ C.F. _____ e domiciliata per la carica ove sopra la quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere munito dei poteri necessari per la stipula del presente atto;

E (per ciascun Ente)

Nome Ente del Terzo Settore - C.F. e P.I. _____ con sede in
piazza/via _____ n. _____ C.A.P. _____ città
_____ - prov.- (_____) legalmente rappresentato da _____
nato/a a _____ Stato _____ il _____ / _____ / _____ C.F.
_____ e domiciliato/a per la carica ove sopra la quale, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere munita/o dei poteri
necessari per la stipula del presente atto;

Premesso che:

- gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e s.m.i, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *“i Comuni e le Province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

Visti:

- la deliberazione della Conferenza Zonale dei sindaci della Zona livornese, n. 6/2020, di approvazione della convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale sociale, sottoscritta in data 28/12/2020, valida per un triennio, ai sensi dell'art. 30 del TUEL ed in conformità alla LR 41/2005 e alle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali e relative forme associative;
- le delibere della Conferenza zonale dei Sindaci livornese n. 3 del 15/12/2023 e n. 7 del 28/11/2024 che prorogano la validità della Convenzione associata sopra citata rispettivamente al 31/12/2024 e al 31/12/2025;
- la Delibera di Giunta regionale Toscana n. 1613 del 23/12/24, recante ad oggetto *“Promozione di percorsi integrati negli ambiti delle politiche sociali e delle politiche abitative casa/sociale: sperimentazione ed implementazione delle attività delle Agenzie sociali per la Casa”*, che ha promosso azioni ed interventi innovativi sul tema del contrasto del disagio abitativo, volti alla realizzazione di progetti pilota per la sperimentazione ed implementazione delle attività delle Agenzie sociali per la Casa ed assegnando al Comune di Livorno per la zona-distretto livornese un contributo di €. 52.000;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14528 del 16 giugno 2025, recante ad oggetto *“Deliberazione di Giunta regionale n. 1613 del 23/12/2024 “promozione di percorsi integrati negli*

ambiti delle politiche abitative casa/sociale: sperimentazione e implementazione delle attività delle Agenzie sociali per la casa”. Assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse”, che ha assegnato al Comune di Livorno, come Comune capofila della zona Livornese, la somma di €. 52.000, di cui €. 41.600 che sono stati impegnati e liquidati nel 2025 ed €. 10.400 che saranno liquidati nel 2026, a saldo successivamente alla rendicontazione delle attività;

- la deliberazione della Conferenza Zonale dei Sindaci n. 2 del 21/7/25 di adesione all'iniziativa regionale, sulla base del progetto che intenderà realizzare, con particolare riferimento alla possibilità di creazione di uno sportello unico integrato;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 556 del 05/08/2025, che accoglie l'inserimento del Comune di Livorno, capofila dell'Ambito territoriale livornese, tra i soggetti beneficiari della sperimentazione “Promozione di percorsi integrati casa/sociale” – Linea B e si decide l'adesione al Progetto sperimentale, destinando una parte delle risorse regionali alla manutenzione della sede che sarà messa a disposizione per la realizzazione dello sportello integrato e la parte restante, pari ad €. 47.000,00, per la coprogettazione, da avviare ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e della L.R. 65/2020;

Considerato che la co-progettazione si configura quale strumento idoneo al perseguimento degli obiettivi del progetto in quanto consente all'Amministrazione comunale di promuovere concretamente la realizzazione sul territorio di un Agenzia sociale per la casa, il cui accreditamento è riconosciuto a soggetti giuridici senza fini di lucro che possiedono i requisiti previsti dalla normativa regionale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” e successive modifiche;
- la legge regionale 22 luglio 2020. n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano” con la quale si riconosce, si promuove e si sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione;
- il D.M. n. 72 del 31/03/2021 con il quale sono state adottate le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore);
- il D.Lgs. 36/2026, il quale all'art. 6 prevede che la pubblica amministrazione possa utilizzare, per attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa con Enti del terzo settore (tra i quali l'istituto della co-progettazione), che non rientrano nel campo di applicazione del Codice appalti;
- la L. 241/1990, con riferimento alle norme generali del procedimento amministrativo ed in particolare all'art. 12 della stessa circa la necessità di individuazione preliminare dei criteri e delle modalità di riconoscimento da parte delle Amministrazioni procedenti di contributi o sovvenzioni ad enti pubblici o privati;

Considerato che la legge regionale 65/2020, art. 1 lett. f) prevede che, a conclusione del procedimento di coprogettazione, il rapporto di partenariato possa essere disciplinato da una convenzione;

Richiamate

- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del ___/___/_____ con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione delle attività del.... CUP J49I25001080002;

- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____/_____ con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione e dei requisiti oltre che alla nomina della Commissione per la valutazione della proposta progettuale conclusiva dei lavori dei tavoli di co-progettazione;

- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del ___/___/_____ della Dirigente del Settore - con la quale, preso atto degli esiti delle valutazioni della Commissione, contenute nel verbale sottoscritto in data ___/___/_____, si conclude il procedimento di coprogettazione e si individua quale soggetto partner per la realizzazione del progetto (*indicazione soggetto selezionato*)

Condiviso tra le parti che ogni riferimento a “Ente attuatore” è da riferirsi a (*indicazione soggetto selezionato*) che realizza il progetto in associazione temporanea di scopo con (*nel caso di sottoscrizione da parte di più enti associati*).

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto di partenariato tra il Comune di Livorno e l'Ente attuatore per la realizzazione di uno sportello unico integrato sul territorio di accesso per la presa in carico sull'abitare (pubblico e terzo settore), finalizzato a promuovere la sottoscrizione di un protocollo d'intesa e operativo per l'accreditamento di una nuova agenzia sociale per la casa ex LR 13/2015 (CUP J49I25001080002).

2. Il Comune instaura un rapporto di collaborazione con l'Ente Attuatore finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti all'art 4 dell'Avviso di coprogettazione pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ___/___/_____, come ulteriormente sviluppati, modificati ed integrati nel Progetto operativo valutato dalla Commissione giudicatrice e selezionato per l'implementazione del progetto.

3. Alla presente si allegano i presenti documenti:

- allegato a) Progetto operativo;
- allegato b) Addendum nomina del Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- allegato c) tracciabilità flussi finanziari.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione **al 15 dicembre 2026**.
2. La presente Convenzione si intende risolta, al termine sopra riportato, senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata annualmente, con un limite complessivo di durata non superiore a 3 anni (compresi i rinnovi), previa valutazione dei risultati ottenuti e della continuità del progetto. La proroga sarà soggetta all'approvazione da parte di entrambe le parti, che dovranno stipulare un apposito accordo scritto (addendum).

Le condizioni per la proroga comprenderanno:

- *Valutazione dei Risultati:* Analisi dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi iniziali.
- *Risorse Finanziarie:* Verifica della disponibilità di risorse economiche per il proseguimento dell'iniziativa;
- *Aggiornamento del Progetto:* Possibile revisione e aggiornamento del piano progettuale in base alle esigenze emerse durante l'implementazione;
- *Tempi di Notifica:* Le parti dovranno comunicare la volontà di procedere con la proroga almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione in essere;
- *Modifiche Contrattuali:* Eventuali modifiche alle condizioni di collaborazione dovranno essere concordate e formalizzate in un accordo scritto.

La volontà di proroga dovrà essere espressa formalmente tramite comunicazione scritta, alla quale seguirà la stipula dell'addendum.

ART. 2 FINANZIAMENTO

1. L'importo complessivo delle risorse destinate al progetto è di €. 47.000 derivanti interamente dal finanziamento regionale concesso al Comune, come comune capofila della zona distretto livornese, con decreto della Regione Toscana n. n. 14528 del 16 giugno 2025.
2. L'importo del finanziamento è considerato fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del DPR n. 633/72, trattandosi di contributi riconosciuti per il conseguimento di obiettivi di interesse generale da raggiungersi attraverso il partenariato tra ente pubblico e Terzo settore.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DELL'ENTE ATTUATORE

1. L'Ente Attuatore si impegna a rispettare e ad adeguarsi alle modalità di attuazione dei servizi come riportato nell'Avviso e dettagliato nel progetto operativo, nonché a rispettarne le eventuali successive modifiche ed integrazioni concordate.
2. L'Ente Attuatore si impegna inoltre affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità operative indicate nel Progetto operativo e ad assicurare quanto previsto dall'articolo 4 dell'Avviso di co-progettazione.
3. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente Attuatore mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori

d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), individuate nel progetto operativo.

4. L'Ente attuatore (*oppure il soggetto senza fini di lucro individuato in caso di ATS*) si impegna a adoperarsi per costituirsi quale Agenzia sociale per la casa con sede sul territorio comunale, e, qualora in possesso dei requisiti previsti della L.R. 13/2015, a richiedere l'accreditamento presso l'Agenzia sociale per la casa secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta regionale Toscana n. 1033/2016.

5. L'Ente Attuatore si impegna a lasciare gli eventuali beni mobili o strumentali acquistati con le risorse di cui al presente finanziamento nella proprietà del Comune di Livorno, affinché li destini alla costituenda Agenzia sociale per la casa oppure, in subordine, alla realizzazione/gestione di sportelli per l'abitare.

6. L'Ente attuatore è tenuto ad esibire in ogni momento al responsabile del progetto comunale, e/o ai suoi incaricati, il Registro generale delle spese ed il Prospetto relativo al costo del personale destinato alla realizzazione del progetto.

7. Con cadenza trimestrale e a conclusione dell'attività l'Ente attuatore dovrà presentare all'Amministrazione un *report* nel quale dovrà descrivere l'attività svolta in termini qualitativi, fornendo i dati relativi al numero di accessi (distinti tra nuclei familiari e/o proprietari di immobili) e al numero di contratti di locazione mediati od agevolati, evidenziando le difficoltà eventualmente incontrate nonché formulando proposte per promuovere l'implementazione dell'Agenzia sociale per la casa sul territorio zonale livornese.

ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione della realizzazione del progetto il locale (privo di arredi), di proprietà comunale, sito in Livorno, Via del Porticciolo identificato n.6, piano terreno, identificato nell'allegato d) alla presente convenzione, il cui valore d'uso è indicato nella relazione tecnico-estimativa di cui all'allegato e). I costi di gestione, ad esclusione delle spese relative alla linea telefonica/internet che saranno a carico dell'ente attuatore, saranno a carico dell'Amministrazione.

2. Il Comune si impegna, altresì, a mettere a disposizione un'assistente sociale dipendente dell'Amministrazione comunale, attraverso il distacco del dipendente per 12 ore settimanali presso la sede dello sportello integrato.

ART. 6 – RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal progetto operativo presentato dall'Ente Attuatore. Il personale dell'Ente Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile di progetto sarà il referente per i rapporti con il Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative, di sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. L'Ente attuatore dovrà assicurare il rispetto dell'art. 16 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 relativo al trattamento "*Lavoro negli enti del Terzo settore*", pena la risoluzione della Convenzione.

5. L'Ente Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone immediatamente il Comune con la contestuale trasmissione del Curriculum Vitae. Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione.

ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Ente Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività ed il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. L'Ente Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

2. E' a carico dell'Ente Attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione della presente Convenzione. È obbligo dell'Ente attuatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti oppure in alternativa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCTO già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto della presente Convenzione. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

ART. 7 – CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il Comune conferisce all'Ente Attuatore il rimborso per la realizzazione delle specifiche attività di cui alla presente Convenzione. Il rimborso totale previsto a copertura del progetto è pari a complessivi € 47.000,00 IVA compresa se e quanto dovuta. L'importo di € 47.000,00 rappresenta il valore massimo rimborsabile previa presentazione di regolare documentazione giustificativa. Le spese rendicontate dovranno essere conformi al piano economico di dettaglio approvato in fase di co-progettazione e verranno rimborsate solo ed esclusivamente a seguito della presentazione degli elementi informativi e dei documenti giustificativi indicati dall'allegato E del decreto della Regione Toscana n. 14528/2025.

2. Il Comune di Livorno si impegna a liquidare le spese rendicontate al soggetto gestore, entro **sessanta giorni** dalla consegna della documentazione giustificativa presentata dallo stesso, nei limiti del budget assegnato. Il soggetto gestore potrà presentare la documentazione per la rendicontazione dopo il 30 giugno 2026, relativamente alle attività svolte fino a quella data.

4. La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

2. Ai sensi del Decreto 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare del paragrafo 3, le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, hanno qualità di contributi e come tali sono disciplinate dall'art. 12 della legge n. 241/1990. Le partite finanziarie tra il Comune di Livorno e l'Ente attuatore hanno qualità di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate risultando perentoriamente esclusa qualunque attribuzione a titolo maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

3. Allo scopo di consentire al Comune di Livorno l'osservanza degli obblighi assunti nei confronti della Regione Toscana, le produzioni documentali relative alla rendicontazione finale, afferente ad attività eseguite entro il 16 dicembre 2026, dovrà pervenire ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale entro e non oltre il **15 gennaio 2027**. Decorso infruttuosamente il suddetto termine l'Ente attuatore decadrà qualsiasi diritto al rimborso delle spese.

4. L'Ente Attuatore pertanto è tenuto a presentare al Comune la documentazione rendicontativa delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità di seguito specificate:

- a) il procedimento di rimborso delle spese effettivamente sostenute è avviato dalla presentazione della documentazione rendicontativa da parte dell'Ente Attuatore al Comune e la data di avvio del procedimento coincide con la data del certificato di avvenuta consegna della pec;
- b) la presentazione della documentazione rendicontativa delle spese effettivamente sostenute consiste nelle seguenti produzioni documentali:
 1. dichiarazione di riepilogo delle spese sostenute, sottoscritta digitalmente da soggetto munito di legale rappresentanza del dichiarante previa trasformazione in pdfA/1-a, secondo il modello di cui all'allegato E del decreto della Regione Toscana n. n. 14528 del 16 giugno 2025;
 2. copia digitale di ogni documento indicato relativa alla spesa che si intende rendicontare. La copia digitale di ogni documento deve essere prodotta al Comune con file autonomo ed è pertanto esclusa la possibilità di produrre files consolidati afferenti a due o più spese.

Tutte le produzioni documentali indicate precedentemente, come anche le eventuali integrazioni, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.livorno@postacert.toscana.it e anticipate via mail al referente operativo dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo (casa@comune.livorno.it).

5. Il Comune di Livorno verifica l'ammissibilità della spesa entro i 15 giorni lavorativi successivi al certificato di avvenuta consegna della pec della documentazione. Entro il suddetto termine potrà richiedere eventuali integrazioni volte a sanare carenze documentali. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine di conclusione del procedimento di rimborso, che ricomincerà a decorrere a partire dalla data di ricezione delle integrazioni. In caso di dubbio interpretativo sull'ammissibilità del rimborso delle spese richiesto dall'Ente attuatore, il Comune potrà chiedere parere alla Regione Toscana.

Nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'Ente attuatore si impegna a segnalare al Comune le eventuali spese per le quali ritiene potrebbero esserci dubbi interpretativi in merito all'ammissibilità del rimborso, al fine di permettere una valutazione preventiva e prevenire eventuali contenziosi.

Il procedimento di rimborso si conclude con il pagamento da parte del Comune di Livorno entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione di rendicontazione, con la liquidazione e pagamento dell'importo riconoscibile ai sensi del decreto della Regione Toscana n. 14528/2025 sul conto corrente dedicato, comunicato all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 12 della presente convenzione.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune. E' fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di progetto operativo, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ART. 9 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Ente Attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente Attuatore, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

2. La cabina di regia costituita ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso di co-progettazione, si riunirà regolarmente, e con cadenza almeno trimestrale, per esaminare l'andamento del progetto, l'esigenza di eventuali rimodulazioni in funzione dell'efficienza/efficacia degli interventi e della ottimizzazione delle risorse finanziarie, logistiche ed umane destinate alla realizzazione delle attività.

Art. 10 – PENALITÀ IN CASO DI INADEMPIMENTO. RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Nel caso in cui il Comune rilevi violazioni, contestazioni o irregolarità nell'esecuzione delle attività, si procederà alla contestazione immediata, inviando una comunicazione tramite PEC agli Enti Attuatori. Gli Enti Attuatori potranno, entro un termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della contestazione, inviare le proprie controdeduzioni, sempre tramite PEC. Il Comune, dopo aver valutato le motivazioni presentate, potrà applicare le relative penali previste oppure archiviare il procedimento.

2. L'applicazione delle seguenti penali avverrà nel caso si verificano le seguenti infrazioni:

- *Mancato avvio delle attività*: da € 250,00 a € 2.000,00, in relazione alla gravità del danno, per ogni giorno di ritardo nell'avvio delle prestazioni rispetto alla data concordata;
- *Mancato rispetto, anche parziale, degli impegni assunti in ottemperanza alla presente convenzione*: da € 250,00 a € 2.000,00, in relazione all'entità dell'inadempimento;
- *Mancata comunicazione di variazioni nell'organizzazione delle attività*: da € 50,00 a € 250,00, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- *Comportamento scorretto degli operatori verso l'utenza o non conforme agli standard di servizio pubblico*: da € 20,00 a € 50,00 per ogni infrazione;
- *Mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo*: da € 50,00 a € 250,00;

3. Nel caso in cui vengano applicate penali, l'Amministrazione non provvederà al rimborso delle spese richieste, fatta salva la possibilità di risarcire eventuali danni maggiori subiti. Qualora i ritardi o le inadempienze siano causati da forza maggiore, l'Ente Attuatore dovrà comunicarlo tempestivamente al Comune tramite PEC.

4. L'applicazione delle penali non esonera gli Enti Attuatori dalle responsabilità civili e penali derivanti dalla Convenzione. In caso di ritardi persistenti, ulteriori inadempimenti o comportamenti fraudolenti o gravemente negligenti, l'Amministrazione si riserva il diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, di risolvere la Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno maggiore. La Convenzione potrà inoltre essere risolta dall'Amministrazione in caso di:

- violazione di leggi, regolamenti comunali, ordinanze o disposizioni delle autorità competenti da parte dell'Ente Attuatore,
- realizzazione delle attività previste in modo gravemente insufficiente od inadeguato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in violazione dei principi di correttezza, imparzialità e riservatezza;
- scioglimento dell'Associazione o modifiche sostanziali nell'assetto associativo che compromettano il rapporto fiduciario con il Comune.

5. La risoluzione sarà efficace decorsi 30 giorni dalla comunicazione scritta inviata dal Comune.

ART.11 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Tutte le comunicazioni tra il Comune di Livorno e l'Ente Attuatore relative alla presente Convenzione riguardanti richieste formali, integrazioni, modifiche alle condizioni contrattuali o

segnalazioni, devono avvenire esclusivamente in forma scritta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. Gli Enti Attuatori dovranno inviare ogni comunicazione formale all'indirizzo PEC istituzionale del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it.

Analogamente, il Comune trasmetterà ogni comunicazione ufficiale all'indirizzo PEC indicato dagli Enti Attuatori in fase di sottoscrizione della Convenzione.

4. Ogni richiesta di integrazione, modifica o chiarimento delle condizioni contrattuali dovrà essere specificata nel contenuto della comunicazione PEC e corredata da eventuali documenti o elementi necessari alla sua valutazione.

5. Le comunicazioni trasmesse tramite PEC saranno considerate legalmente valide e vincolanti a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data di consegna riportata nella ricevuta di avvenuta consegna del sistema PEC.

Eventuali variazioni negli indirizzi PEC delle parti dovranno essere tempestivamente comunicate, sempre tramite PEC, per garantirne l'aggiornamento e la validità delle future comunicazioni.

7. Restano escluse dall'obbligo di utilizzo della PEC tutte le comunicazioni operative di carattere ordinario che non abbiano valore formale e che potranno avvenire tramite e-mail ordinaria.

ART. 12 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Ente attuatore si impegna a rispettare integralmente le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modificazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione.

A tal fine, l'Ente del Terzo Settore si impegna a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, per le attività oggetto della presente convenzione, il cui identificativo (IBAN) verrà tempestivamente comunicato al Comune;
- effettuare ogni incasso e pagamento relativo alla presente convenzione esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili, che garantiscano la piena tracciabilità delle operazioni (bonifico bancario o postale, RID, altri strumenti bancari o postali idonei);
- riportare in ogni transazione finanziaria il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito dall'Amministrazione comunale ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità.

L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente clausola costituisce causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 13 - PANTUOFLAGE

L'Ente attuatore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, che vietano, per un periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, ai dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati, di svolgere attività

lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione.

A tal fine, l'Ente attuatore si impegna a:

- a) non conferire incarichi, a qualsiasi titolo, a dipendenti pubblici cessati dal servizio, in violazione delle disposizioni sopra richiamate;
- b) adottare misure idonee a verificare, in fase di conferimento di incarichi o collaborazioni, l'assenza di cause di incompatibilità o violazioni del suddetto divieto;
- c) informare tempestivamente il Comune in caso di conferimento di incarichi a soggetti cessati da rapporti con la Pubblica Amministrazione, indicando le verifiche svolte e i presupposti di legittimità.

La violazione della presente clausola costituisce causa di risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi ai beneficiari seguiti nei servizi oggetto della presente Convenzione devono essere trattati in modo conforme alle vigenti normative di cui al GDPR Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

2. L'Ente Attuatore tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e dovrà rispettare quanto previsto dall'Accordo di trattamento allegato parte integrante della presente Convenzione (*Addendum Nomina del Responsabile per il trattamento dei dati personali allegato 3A*).

ART. 13 – DOMICILIO

1. Ai fini della presente Convenzione le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi di cui in premessa.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

1. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente Convenzione, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

ART. 15 – RINVIO

1. Per quanto non previsto espressamente, si rinvia alla normativa del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e alle ulteriori discipline di settore.

ART.15 – MODALITA' ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO

1. La presente Convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica.
2. L'originale della presente Convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.
3. Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.
4. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 5 e comma 3 del D.Lgs 117/2017, come modificato dal D.Lgs n. 105 del 3.8.2018.
5. La presente Convenzione è registrabile in caso d'uso.

ART. 16 – VALENZA DELLE CONDIZIONI CONVENZIONALI

1. Tutte le clausole, i patti e le condizioni del presente atto sono essenziali.

Fatto, letto approvato e sottoscritto

Per Nome Ente del Settore

F.to digitalmente il Rappresentante Legale

Per Comune di Livorno

F.to digitalmente la Dirigente

Dott.ssa Caterina Tocchini
